



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Proc. n. 1035/2025/Area2

Venezia, (data del protocollo)

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Venezia
LORO SEDI

p.c. Alla Giunta Regionale del Veneto VENEZIA

Al Consiglio Regionale del Veneto VENEZIA

Ai Sigg. Direttori delle ULSS n. 3 e n.4
LORO SEDI
(limitatamente a quanto indicato al punto F)

Agli Uffici Elettorali delle Prefetture del Veneto
LORO SEDI

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i Servizi

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 – Adempimenti uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento del turno elettorale di cui all'oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le agevolazioni nell'ammissione al voto degli elettori con disabilità e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta dalla Regione del Veneto e disponibile sul suo sito, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, composizione degli uffici di sezione, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno, nei comuni della regione, nelle giornate di **domenica 23 novembre, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle ore 15.**



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

2

Nel giorno che precede le votazioni, quindi **sabato 22 novembre 2025**, prima dell'insediamento del seggio, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno – Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone, corredata di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore verde, cioè dello stesso colore della scheda di votazione, recante lo stemma della Regione del Veneto e la dicitura "ELEZIONI REGIONALI".

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (art. 47 del D.P.R. n. 570/1960).

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

I delegati delle liste e dei candidati presidente possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della regione. Tali designazioni sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (art. 32, settimo comma, n. 4, del D.P.R. n. 570/1960, e art. 16 della citata legge n. 53/1990).



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

3

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate **entro giovedì 20 novembre, anche mediante posta elettronica certificata**, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tali designazioni possono poi essere presentate, **esclusivamente in formato cartaceo**, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 2, lettere b), n. 2), e c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali *“telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”*.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

4

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 49/2008), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del **23 novembre 2025** (primo giorno di votazione) abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, del D.P.R. 20 marzo



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

5

1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita all'elettore la matita copiativa e la scheda di voto aperta.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, consegnerà la scheda stessa al presidente del seggio, che provvederà a inserirla nell'urna.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o con altre disabilità

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

6

accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara e univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto delle schede; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta,



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

7

ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, a una ulteriore annotazione (ad esempio, con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato la scheda e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata rifiutandosi di entrare in cabina a votarla.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Sospensione delle operazioni di votazione

Poiché le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì, al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

8

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani alle ore 7.

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

I Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere alla Direzione Centrale, per il tramite della Prefettura, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo sia avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

J) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 570/1960, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis del D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista/candidato presidente, degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex art. 40 D.P.R. n. 570/1960), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (ex art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; art. 42 D.P.R. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

9

dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

K) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di **lunedì 24 novembre 2025**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

L) Restituzione del materiale elettorale

Si raccomanda, all'esito della consultazione, di curare la restituzione a questa Prefettura del materiale elettorale di proprietà dello Stato con particolare riferimento ai timbri sezionali e alle matite copiative, al fine di consentirne il riutilizzo nelle successive consultazioni.

M) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO CON ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

10

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo Internet:

https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera_esposizione_schemi.html

* * *

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Si vorrà, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori a evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

* * *

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali dei Comuni, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
(Spatuzza)

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo automatizzato della Prefettura di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici.